



Deliberazione n. 42
in data 24-05-2018

COPIA

COMUNE DI POSSAGNO

PROVINCIA DI TREVISO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto:	Avvio adeguamento organizzativo e informatico per l'applicazione del Regolamento Europeo sulla Privacy (GDPR) .
-----------------	--

L'anno **duemiladiciotto** addì **ventiquattro** del mese di **maggio** alle ore **18:45** presso la Residenza Municipale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Eseguito l'appello risultano:

Nominativi	Carica	P/A
FAVERO VALERIO	SINDACO	P
BARON MAURA	VICESINDACO	P
VARDANEGA MAURO	ASSESSORE	P

risultano presenti n. 3 e assenti n. 0.

Partecipa alla seduta la dott.ssa DE VIDI MICHELA, SEGRETARIO COMUNALE.

Il Presidente, nella persona del sig. FAVERO VALERIO in qualità di SINDACO, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

IL SINDACO

Richiamati:

- il Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che ha abrogato la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
- il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 comunemente chiamato Codice in materia di protezione dei dati personali;
- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 come riformato dal D. Lgs. 97/2016, ad oggetto gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni; Le linee guida del Garante Privacy, ed in particolare quelle attinenti la profilazione on line (19 marzo 2015); il trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati (15 maggio 2014); il trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web (2 marzo 2011); il trattamento di dati personali di lavoratori per finalità di gestione del rapporto di lavoro in ambito pubblico (14 giugno 2007); il trattamento di dati personali per finalità di pubblicazione e diffusione di atti e documenti di enti locali (19 aprile 2007) e infine quelle attinenti la posta elettronica e Internet;

Tenuto conto che il nuovo Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali (GDPR) entrato in vigore il 24 maggio 2016:

- costituisce un salto di qualità nei rapporti del cittadino e nello sviluppo di servizi digitali, nel sistema delle responsabilità e nell'implementazione di misure di sicurezza a protezione dei dati personali;
- diventerà definitivamente applicabile in via diretta in tutti i Paesi UE a partire dal **25 maggio 2018**, quando dovrà essere garantito il perfetto allineamento fra la normativa nazionale in materia di protezione dati e le disposizioni del Regolamento; gli enti locali quindi, entro il 25 maggio 2018 devono organizzarsi e adeguarsi alle nuove regole;

Precisando al riguardo che:

- l'attuazione del Regolamento UE presuppone il diretto coinvolgimento del vertice delle P.A. stando che comporta un cambiamento anche culturale poiché i cittadini, con le nuove disposizioni, sono al centro del sistema e agli stessi viene riconosciuto un livello elevato e uniforme di tutela dei dati e soprattutto un maggiore controllo sull'utilizzo dei dati stessi. Sono riconosciuti infatti ai cittadini: il diritto alla portabilità dei dati, il diritto all'oblio (riconosciuto fino ad ora solo a livello giurisprudenziale), il diritto di essere informato in modo trasparente, leale e dinamico sui trattamenti effettuati sui suoi dati e di controllare, il diritto di essere informato sulle violazioni dei propri dati personali ("data breach", notificazione di una violazione di dati), il diritto di essere avvertiti dalle pubbliche amministrazioni e dalle imprese delle violazioni dei loro dati personali ("data breach notification") entro le 72 ore, il diritto di dare mandato a un organismo apposito di proporre il reclamo per loro conto e di esercitare per loro conto i diritti sui propri dati (v. artt. 77, 78 e 79) nonché, il diritto di ottenere il risarcimento dei danni causato dalla violazione del regolamento;
- il Garante per la protezione dei dati personali sta svolgendo un ruolo chiave, nella complessa opera di armonizzazione delle normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali oggi vigenti e dei propri precedenti provvedimenti generali dal forte impatto sulle pubbliche amministrazioni (posta elettronica ed internet, videosorveglianza, amministratori di sistema, trasparenza on line) rispetto ai nuovi principi, istituti e responsabilità previsti dal nuovo testo;
- Sottolineando che:
- il Regolamento impone una forte responsabilizzazione poiché la protezione dei dati personali diventa un "asset strategico" delle pubbliche amministrazioni che deve essere valutato prima, già nel momento di progettazione di nuove procedure, prodotti o servizi, (principi "data protection by design" e "data protection by default") e non più un mero adempimento formale, ogni pubblica amministrazione al riguardo ha diversi obblighi:

- l'obbligo, prima di procedere al trattamento, di effettuare una valutazione dell'impatto ("privacy impact assessment"), dei trattamenti previsti dal Regolamento quando un tipo di trattamento può presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche. La valutazione di impatto privacy richiede una puntuale e documentata analisi dei rischi per i diritti e le libertà degli interessati;
 - l'obbligo di rendicontazione ("principio di accountability") ossia, di dimostrare di:
 - ✓ di avere adottato le misure di sicurezza adeguate ed efficaci a protezione dei dati e, costantemente riviste e aggiornate le proprie attività;
 - ✓ che i trattamenti sono conformi con i principi e le disposizioni del Regolamento europeo, compresa l'efficacia delle misure. Al fine di poter dimostrare la conformità alle disposizioni del Regolamento, viene previsto l'obbligo di tenuta di un registro delle attività di trattamento effettuate sotto la propria responsabilità con relativa descrizione delle misure di sicurezza (art. 30) tecniche e organizzative e che su richiesta, deve essere messo a disposizione dell'autorità di controllo;
 - l'obbligo di nominare al proprio interno una nuova figura: il "Data Protection Officer" (responsabile della protezione dei dati personali) che deve sempre essere "coinvolto in tutte le questioni riguardanti la protezione dei dati personali". Il Data Protection Officer (DPO) dovrà presidiare i profili privacy organizzativi attraverso un'opera di sorveglianza sulla corretta applicazione del regolamento europeo, della normativa privacy e sulla normativa interna, sull'attribuzione delle responsabilità, informazione, sensibilizzazione e formazione del personale, informazione, consulenza e rilascio di pareri. Il Data Protection Officer sarà tenuto a presidiare i profili privacy, cooperare con l'Autorità Garante e riferisce direttamente al vertice gerarchico del titolare del trattamento. Il Data Protection Officer costituirà un punto di riferimento e di contatto per i cittadini che potranno rivolgersi per tutte le questioni relative al trattamento dei loro dati personali e all'esercizio dei loro diritti derivanti dal regolamento europeo. Nell'eseguire i propri compiti il Data Protection Officer considera debitamente i rischi inerenti al trattamento, tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del medesimo.
 - In riferimento in particolare al profilo della sicurezza del trattamento, il Regolamento (v. art. 32):
 - prevede l'obbligo di mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche. Il profilo del costo di attuazione delle misure di sicurezza costituisce una novità importante per il nostro ordinamento;
 - richiede alle pubbliche amministrazioni di andare oltre le regole e gli aspetti formali: i dirigenti, funzionari devono essere attori di un profondo cambiamento culturale con forte impatto organizzativo;
 - Si rende necessario e urgente quindi, per le motivazioni sopra illustrate, avviare un processo organico e sistematico di revisione del Sistema di protezione dei dati personali nell'organizzazione dell'Ente in applicazione del nuovo Regolamento Europeo sulla Privacy (GDPR), in particolare:
 - attuando un sistema strutturato e integrato con il sistema della Trasparenza e dell'Accesso, quale strumento essenziale
 - di verifica della correttezza dell'azione amministrativa coordinato dal Segretario Generale;
 - incaricando con atto formale tutti i soggetti che rappresentano i principali responsabili del trattamento dei dati personali;
- Tale sistema dovrà essere incentrato sui seguenti criteri generali prioritari di seguito indicati, alla luce di quanto sopra illustrato:
1. adeguamento organizzativo alle nuove norme Privacy e individuazione dei principali soggetti coinvolti nelle diverse responsabilità dei trattamenti dei dati personali;
 2. individuazione e nomina del Garante per la protezione dei dati personali (DPO);
 3. definizione di procedure organizzative di coordinamento con l'Accesso e la Trasparenza;
- Visto quanto precede e ritenuto di doverlo approvare;
 - Acquisito il parere di regolarità tecnica espresso, ai sensi dell'art. 49 - primo comma - del T.U. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.00, dal Responsabile del Servizio interessato;
 - Dato atto che non necessita del parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267/2000 e del vigente Regolamento di contabilità;

PROPONE

1. di approvare l'avvio dell'applicazione delle misure tecnico - organizzative per l'efficace attuazione del Regolamento Europeo sulla Privacy (n. 2016/679) (GDPR);
2. di individuare, con successivo atto, la figura del "Garante per la protezione dei dati personali" dell'Ente (Data Protection Officer — DPO);
3. di dare incarico di svolgere tutte le azioni necessarie agli adempimenti previsti al Segretario Generale per quanto riguarda gli aspetti normativi e legislativi ed al Responsabile dei Sistemi Informativi per quanto riguarda gli aspetti tecnici/informatici ed implementativi delle varie azioni che scaturiranno dall'attuazione del presente atto inclusi gli aspetti formativi;
4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo.

Possagno, 24-05-2018

IL SINDACO
f.to FAVERO VALERIO

PARERE REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000, per quanto di competenza,
si esprime parere: **Favorevole**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to DE VIDI MICHELA

Data 24-05-2018

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000, per quanto di competenza,
si esprime parere: **Favorevole**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to SAGRILLO NADIA

Data 24-05-2018

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione;

Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;

Accertata la propria competenza ai sensi dello Statuto Comunale;

Visti i pareri favorevoli di cui all'art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 come riportati nella presente deliberazione;

Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese,

DELIBERA

1. di approvare l'avvio dell'applicazione delle misure tecnico - organizzative per l'efficace attuazione del Regolamento Europeo sulla Privacy (n. 2016/679) (GDPR);
2. di individuare, con successivo atto, la figura del "Garante per la protezione dei dati personali" dell'Ente (Data Protection Officer — DPO);
3. di dare incarico di svolgere tutte le azioni necessarie agli adempimenti previsti al Segretario Generale per quanto riguarda gli aspetti normativi e legislativi ed al Responsabile dei Sistemi Informativi per quanto riguarda gli aspetti tecnici/informatici ed implementativi delle varie azioni che scaturiranno dall'attuazione del presente atto inclusi gli aspetti formativi;
4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 – comma 4[^] - del Decreto Lgs 18 agosto 2000 n. 267.

